

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 luglio 2024, n. 502

Decreto MATTM 8 novembre 2017. Approvazione del "Programma Operativo Regionale annuale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024"

Oggetto: Decreto MATTM 8 novembre 2017. Approvazione del “Programma Operativo Regionale annuale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, di concerto con il Presidente e con l’Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2023, n. 853, con cui è stato conferito al Dott. Roberto Aleandri l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 11 gennaio 2024, n.8, con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 25 maggio 2023, n. 234, con cui è stato conferito al Dott. Urbani Andrea l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTO l’atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario regionale alla dott.ssa Alessandra Bianchi;

VISTA la direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

VISTO il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento e del Consiglio del 11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granoturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 810 (MON 00810-6);

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante "Attuazione della Direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati";

VISTO il decreto legislativo del 21 marzo 2005, n. 70, recante "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati";

VISTO il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, "Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio";

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", recepito dalla Regione Lazio con la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14, "Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana";

VISTO il decreto 8 maggio 2002 del Ministero della Salute recante "Istituzione nuovi centri di riferimento nazionali nel settore veterinario", che ha stabilito presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana l'attivazione del "Centro di riferimento nazionale per la ricerca OGM";

VISTO il decreto 19 gennaio 2005 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato";

VISTO il decreto 8 novembre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto il Ministro della Salute e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali, concernente “Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) n. 101 del 14 marzo 2024, che aggiorna il registro nazionale degli ispettori per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente degli OGM;

VISTO il “Programma Operativo Nazionale di attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati per l’anno 2024”, che è stato oggetto di informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 novembre 2023 (Repertorio n. 256/CSR) ed è pubblicato sul sito istituzionale del MASE;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’istituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 6 novembre 2006, n. 15, concernente “Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati” e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’articolo 10, comma 2, come sostituito dall’articolo 68, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 che recita: *“L’ARSIAL, in accordo con le direzioni regionali competenti, sentito l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, predispone programmi pluriennali e annuali di vigilanza e controllo, anche ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati) ai fini, in particolare, della tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall’impiego di OGM, avvalendosi per le necessarie attività di analisi e controllo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana”*;

CONSIDERATO che il piano generale per l’attività di vigilanza sugli organismi geneticamente modificati di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 224/2003, allegato al D.M. 8 novembre 2017, è attuato attraverso un programma operativo nazionale annuale sulla base del quale vengono predisposti i programmi operativi regionali annuali delle ispezioni;

VISTA la proposta di “Programma Operativo Regionale annuale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024”, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, pervenuta con nota dell’ARSIAL prot. 8342 del 08/05/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 647526 del 17/05/2024;

VISTA la nota prot. 661900 del 21/05/2024, con la quale la proposta di “Programma Operativo Regionale annuale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024” è stata inoltrata alla Direzione regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi, alla Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Lazio e la Toscana, per le necessarie valutazioni, dando un termine per l’eventuale riscontro;

VISTA la nota della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, Area Promozione della Salute e Prevenzione, prot. 764635 del 12/06/2024 con la quale è stato dato parere positivo alla proposta di “Programma Operativo Regionale annuale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024”;

CONSIDERATO che non sono pervenute proposte di modifica al “Programma Operativo Regionale annuale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024”, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e dalle strutture regionali competenti entro i termini previsti;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.M. 8 novembre 2017 “Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”, art. 3, dalla sua attuazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che non sono previsti stanziamenti ministeriali per l’attuazione delle attività di vigilanza, e che, pertanto, le analisi previste dal “Programma Operativo Regionale annuale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024”, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, saranno svolte con fondi a carico del bilancio dell’ARSIAL;

RITENUTO necessario approvare, ai sensi del D.M. 8 novembre 2017, il “Programma Operativo Regionale annuale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024”, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di stabilire che il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste provveda ad elaborare, in collaborazione con ARSIAL, e ad approvare con proprio atto le procedure operative per lo svolgimento delle attività di ispezione;

DATO ATTO che la presente deliberazione non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di approvare, ai sensi del decreto 8 novembre 2017, il “Programma Operativo Regionale annuale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024”, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste provveda ad elaborare, in collaborazione con ARSIAL, e ad approvare con proprio atto le procedure operative per lo svolgimento delle attività di ispezione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE ANNUALE PER
L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL'EMISSIONE DELIBERATA
NELL'AMBIENTE DI ORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI**

Anno 2024

Sommario

Premessa.....	2
Obiettivi.....	3
Soggetti coinvolti.....	3
Finanziamento	5
Attività previste	6
I. Attività di vigilanza regionale relativa all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.	6
II. Attività di vigilanza relativa all’immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.	7
III. Attività di vigilanza relativa all’immissione sul mercato di OGM per la coltivazione.	11
IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227.	12
V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati autorizzati per l’impiego in ambiente confinato.	14
VI. Attività di vigilanza relativa all’emissione deliberata nell’ambiente per qualsiasi fine diverso dall’immissione in commercio o all’immissione in commercio di OGM non autorizzati.	14
Tabella – Riepilogo referenti e competenze del programma annuale delle attività POR-OGM 2024	15

Premessa

Il presente Programma Operativo Regionale per l'anno 2024 (POR-OGM 2024) per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) è stato redatto in attuazione delle seguenti normative:

- direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/412;
- regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
- regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;
- direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 “che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio”;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione del 3 marzo 2016 “che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granoturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 810 (MON 00810-6)” pubblicata sulla G.U.U.E. L 60/90 del 5 marzo 2016.
- decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato dal d.lgs. 227/2016, recante “Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM”, e in particolare l'art. 32 relativo all'attività di vigilanza;
- decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70, “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi

geneticamente modificati», e in particolare il Capo IV recante «Relazione con il d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224»;

- decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio”;
- decreto ministeriale 19 gennaio 2005 recante “Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato”;
- decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- decreto ministeriale 8 novembre 2017 concernente “Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM”;
- decreto ministeriale n. 101 del 14/03/2024 concernente la nomina ed iscrizione nel registro nazionale degli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM;
- Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (PON-OGM 2024) pubblicato sul sito https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/programma_operativo_nazionale_2024.pdf
- legge regionale 6 novembre 2006, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati”, così come modificata dalla L.R. n. 14/2021.

Obiettivi

Il presente POR-OGM 2024 si propone, in linea con quanto previsto dal PON-OGM 2024, i seguenti obiettivi generali:

- programmare e coordinare l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM di competenza regionale;
- garantire il flusso di informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e locali.

Obiettivi specifici sono definiti, sulla base di quanto indicato dal PON-OGM 2024, per ciascuna delle singole attività in cui si articola il presente POR-OGM 2024.

Soggetti coinvolti

Il D.lgs. n. 224/2003 prevede, all'articolo 32, che l'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dello stesso decreto sia esercitata dall'autorità nazionale competente, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, e che sia svolta su incarico delle citate amministrazioni.

La legge regionale n. 15/2006, prevede all'art. 10 “Vigilanza e controllo”: “1. *Fermi restando gli eventuali controlli di competenza di altre autorità previsti da leggi nazionali e regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), istituita dalla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche, svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge.* 2. *L'ARSIAL, in accordo con le direzioni regionali competenti, sentito l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e*

Toscana “M. Aleandri” (IZSLT)., predispone programmi pluriennali e annuali di vigilanza e controllo, anche ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM) ai fini, in particolare, della tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall’impiego di OGM, avvalendosi per le necessarie attività di analisi e controllo dell’IZSLT.”

Per quanto sopra riportato, la redazione del presente PON-OGM 2024 è stata curata dall’ARSIAL, sentito l’IZSLT ed in coordinamento con la Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura.

Il presente POR-OGM 2024 è stato, inoltre, condiviso con la Direzione Regionale competente in materia di Salute, per quanto attiene il coordinamento con il Piano Regionale Integrato dei Controlli ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. n. 15/2006 sopra richiamata, e con la Direzione Regionale competente in materia di Ambiente.

Le modalità operative di attuazione delle ispezioni, compresa la modulistica da utilizzare, sono descritte in dettaglio nelle “Procedure Operative” che saranno adottate con atto della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura.

Le attività di ispezione e campionamento previste dal presente POR-OGM 2024 saranno coordinate sulla base del seguente schema, che riepiloga in sintesi le attività programmate e i soggetti responsabili dell’attuazione:

Attività	Programmata/Non prevista	Ente attuatore
I. Attività di vigilanza regionale relativa all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.	Non prevista per assenza di sperimentazioni sul territorio regionale.	Direzione Regionale competente in materia di agricoltura monitora le notifiche di autorizzazione e programma eventuali ispezioni.
II. Attività di vigilanza relativa all’immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.	• OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE Programmata su fiori recisi (6 linee di garofano).	ARSIAL individua i siti e la Direzione Regionale competente in materia di agricoltura è referente per le ispezioni ed incarica gli ispettori.
	• OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003 Programmata su siti di stoccaggio di mangimi OGM autorizzati.	ARSIAL individua i siti e la Direzione Regionale competente in materia di ambiente è referente per le ispezioni ed incarica gli ispettori.
III. Attività di vigilanza relativa all’immissione sul mercato di OGM per la coltivazione.	Non prevista dal PON-OGM 2024	
IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal d.lgs. 14 novembre 2016, n. 227.	Programmata	ARSIAL individua i siti, è referente per le ispezioni ed incarica gli ispettori.
V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.	Di competenza del MASE	
VI. Attività di vigilanza relativa all’emissione deliberata nell’ambiente o all’immissione in commercio di OGM non autorizzati.	Prevista solo sulla base di allerta da parte del MASE	Direzione Regionale in materia di agricoltura, in caso di allerta, programma eventuali ispezioni.

Nella Tabella allegata al presente POR sono riportati i principali riferimenti per l'individuazione delle autorità coinvolte nei diversi procedimenti ispettivi.

Le ispezioni saranno effettuate dagli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, nominati ed iscritti nel registro nazionale (DM MASE n. 101 del 14/03/2024): n. 1 funzionario della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, n. 2 della Direzione Regionale Ambiente e n. 4 dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL).

Il supporto tecnico-scientifico è assicurato dalla rete dei laboratori NILO.

Le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni verranno eseguite dai laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM scaricabile al seguente link: <https://www.izslt.it/crogm/network-italiano-dei-laboratori-ogm-nilo/>) sulla base della “Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche” allegata al PON-OGM 2024, e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2006.

Per l'espletamento delle analisi di prima istanza, ARSIAL ha concluso l'accordo di collaborazione (Det. 736/RE del 12/09/2022 - REP 51 del 20/09/2022), di durata triennale (2022/2024) per l'attuazione del presente programma, nell'ambito dell'Accordo Quadro stipulato con l'IZSLT per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM” approvato con Deliberazione CdA n. 19/RE del 03/03/2022 (Rep. ARSIAL n. 16 del 22/03/2022).

Finanziamento

In merito alla individuazione delle risorse da dedicare alle attività del presente POR-OGM 2024, il DM 8 novembre 2017 del MASE, all'Art. 3 - Clausola d'invarianza della spesa, comma 1, prevede che *“dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*. Inoltre, nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 non risultano risorse per l'attuazione della L.R. 15/2006. Sono a carico del bilancio ARSIAL le sole spese relative al materiale per i campionamenti e l'esecuzione delle analisi di prima istanza e altre analisi ritenute necessarie, con esclusione dei trattamenti di missione del personale incaricato di altre strutture coinvolte. In merito ad eventuali analisi di revisione si applica la normativa vigente. Per il presente POR-OGM 2024 è vigente l'Accordo di Collaborazione (Det. 736/RE del 12/09/2022) per la realizzazione delle analisi dei campioni prelevati, con previsione di impegno su risorse ordinarie ARSIAL dell'importo annuale di € 4.000,00, oltre IVA al 22%.

Attività previste

I. Attività di vigilanza regionale relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.

Tale attività riguarda la vigilanza sulle sperimentazioni con OGM autorizzate ai sensi del Titolo II, art. 30, del D.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, che possono riguardare:

- OGM diversi da piante superiori geneticamente modificate;
- piante superiori geneticamente modificate.

Attualmente non sono in corso sperimentazioni con OGM autorizzate ai sensi del Titolo II, art. 30, del D.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, tuttavia, qualora la Regione Lazio ne fosse interessata, il presente POR-OGM 2024 sarà oggetto di modifica a seguito della comunicazione di nuovi provvedimenti di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM autorizzato per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale o di nuove informazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d, o comma 2 del D.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, e in base alle risultanze del piano di monitoraggio previsto dall'articolo 8, comma 2, punto 5, del medesimo decreto legislativo.

L'attività ha lo scopo di verificare la conformità dell'emissione deliberata nell'ambiente dell'OGM alle prescrizioni indicate nel decreto di autorizzazione e per appurare il rispetto delle condizioni di sperimentazione individuate dalla valutazione del rischio ambientale (misure di gestione del rischio, piano di monitoraggio, modalità di trattamento dei rifiuti, gestione delle situazioni di emergenza).

Nel caso di sperimentazioni con piante superiori geneticamente modificate le ispezioni devono verificare anche la conformità dell'emissione alle prescrizioni di cui al DM MASAF 19 gennaio 2005, nonché l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del D.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.

Per quanto riguarda la modulistica di riferimento:

- ✓ **Sperimentazioni con piante superiori geneticamente modificate**
Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello A) dell'allegato II al DM 8/11/2017.
- ✓ **Sperimentazioni con OGM diversi da piante superiori geneticamente modificati**
Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello B) dell'allegato II al DM 8/11/2017.

Nel caso si renda necessario prelevare campioni di materiale, deve essere compilato anche il verbale di campionamento Modello F) dell'allegato II al DM 08/11/2017. Trattandosi di modelli possono essere modificati ed adattati secondo necessità.

Le sanzioni da applicare in caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 34 del D.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, commi da 4 a 7¹, a seconda della fattispecie della non conformità.

¹ “... 4. Chiunque effettua una emissione deliberata di un OGM per scopi diversi dall'immissione sul mercato senza osservare le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.

L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il MASE, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 224/2003.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.

Tale attività riguarda la vigilanza sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/18/CE e, limitatamente alla verifica degli eventuali effetti ambientali, sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, ma non autorizzati alla coltivazione.

La Regione, oltre a redigere il programma operativo delle ispezioni per questa tipologia di OGM, individua i luoghi presso i quali effettuare i controlli tra quelli in cui gli OGM vengono utilizzati o detenuti per essere messi a disposizione di terzi.

✓ OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE

Le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di impiego e delle eventuali restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione tenendo conto dei risultati dei piani di monitoraggio attuati dal titolare dell'autorizzazione, e la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio.

Ad oggi gli OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE sono 6 linee di garofano (*Dianthus caryophyllus* L.) geneticamente modificate nel colore del fiore, destinate al mercato dei fiori recisi come di seguito riepilogato nella tabella sottostante (ossia tabella 1 del PON-OGM 2024); mentre tutte le informazioni sulle relative richieste di autorizzazione sono accessibili sul sito https://webgate.ec.europa.eu/fip/GMO_Registers/ e nella decisione di autorizzazione sono riportate le informazioni necessarie per l'ispezione, ossia l'identificatore unico dell'OGM, le condizioni per l'immissione sul mercato, il tipo di monitoraggio che il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mettere in atto.

Nome Commerciale	Nome dell'evento	Identificatore unico	Decisione
FLORIGENE®Moonvista™	FLO-40685-2	FLO-40685-2	2019/1300/UE del 26 luglio 2019
	SHD-27531-4	SHD-27531-4	2016/2050/UE del 22 novembre 2016
	IFD-26407-2	IFD-26407-2	2015/694/UE del 24 aprile 2015
	IFD-25958-3	IFD-25958-3	2015/692/UE del 24 aprile 2015
FLORIGENE®Moonaqua™ 123.8.12	FLO-40689-6	FLO-40689-6	2009/244/CE del 16 marzo 2009 (autorizzazione rinnovata nel 2019 - C/NL/06/01_001)
FLORIGENE®Moonlite™123.2.38	FLO-40644-6	FLO-40644-6	2007/364/CE del 23 maggio 2007 (autorizzazione rinnovata nel 2017-C/NL/04/02_001)

5. Chiunque, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, non comunica immediatamente all'autorità nazionale competente le informazioni prescritte ovvero non adotta, nello stesso tempo, le misure necessarie per la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente ivi previste, è punito, nel primo caso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o l'ammenda sino ad euro 51.700.

6. Chiunque, all'esito di ciascuna emissione e, successivamente, alle scadenze fissate nell'autorizzazione, non invia all'autorità nazionale competente la relazione conclusiva sull'emissione di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 25.900.

7. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'articolo 12, comma 6, non appone adeguati cartelli di segnalazione che indicano chiaramente la presenza di OGM, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 ad euro 10.000."

Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE, ossia le 6 linee di garofano geneticamente modificate nel colore del fiore, il PON-OGM 2024 prevede un piano di monitoraggio ambientale post-commercializzazione, che comprende solo una sorveglianza generale, come di seguito descritto:

1. verifica del rispetto delle condizioni di impiego e delle eventuali restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione, tenendo conto dei risultati dei piani di monitoraggio attuati dal titolare dell'autorizzazione;
2. la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio.

L'ispettore deve quindi controllare presso il sito di ispezione, con il/i provvedimento/i di autorizzazione alla mano, il rispetto di quanto in esso/i previsto. Nello specifico, in riferimento all'immissione sul mercato delle 6 linee di garofano geneticamente modificate:

- l'identificatore unico deve essere specificato, e corrispondente a quanto riportato nel provvedimento di autorizzazione;
- il prodotto è immesso sul mercato solamente a scopo ornamentale e non ne è consentita la coltivazione;
- se del caso, deve essere verificata l'applicazione di eventuali restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche indicate nel provvedimento di autorizzazione (al momento non sono previste restrizioni per nessuna delle 6 linee di garofano GM);
- sull'etichetta o nel documento di accompagnamento del prodotto devono figurare la dicitura "Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato" o "Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato" e la dicitura "Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione".

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017, trattandosi di modello di verbale può essere modificato ed adattato secondo necessità.

Per quanto riguarda le eventuali analisi di laboratorio da effettuarsi su materiale sospetto non correttamente etichettato, l'indisponibilità di materiali di riferimento e la difficile reperibilità di campioni di controllo di origine certa non consentono di effettuare la necessaria validazione della metodica analitica ipotizzata su campioni reali. Le analisi saranno possibili non appena sarà completato il percorso di verifica delle metodiche individuate su materiale idoneo (come da "Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche" allegata al PON-OGM 2024).

Non essendo disponibile un elenco dei siti di emissione dove effettuare i controlli, rappresentati nel caso specifico dalle imprese del settore florovivaistico interessate dal commercio di fiori recisi, che non sono necessariamente soggetti a registrazione nel Registro Ufficiale Operatori Professionali in base all'art. 65, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/2031, per la scelta degli operatori si può fare riferimento a:

- elenco delle attività con codice ATECO coerente con l'attività di commercializzazione fiori recisi ed affini;
- eventuale segnalazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale nell'ambito delle attività di controllo di propria competenza ai sensi del decreto legislativo n. 19/2021.

Considerando che il PON-OGM 2024 non prevede percentuali minime di incidenza dell'attività, la vigilanza regionale 2024 consisterà in almeno n. 1 ispezione presso i siti dove i garofani sono utilizzati o detenuti preferibilmente per la vendita all'ingrosso (comprese le "Borse dei fiori" o "Mercati generali"). La scelta sarà effettuata con una procedura casuale tra gli operatori con codice ATECO compatibile presenti presso un mercato dei fiori regionale, fatto salvo il principio di rotazione.

Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 del D.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, commi da 4 a 6², a seconda della fattispecie della non conformità. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il MASE.

✓ **OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003**

L'attività di vigilanza ha lo scopo di monitorare gli eventuali effetti ambientali derivanti dalla dispersione accidentale nell'ambiente degli OGM immessi in commercio a scopo alimentare e/o mangimistico, verificando l'eventuale insorgenza di piante avventizie da semente vitale. Tali controlli non si sovrappongono ai controlli effettuati dalle autorità sanitarie nell'ambito del Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di OGM negli alimenti e del Piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali (PNAA) in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003 e del regolamento (UE) n. 625/2017.

Per gli OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 36 del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224³.

² "... 4. Chiunque, dopo essere stato autorizzato dall'autorità nazionale competente o dall'autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea all'immissione sul mercato di un OGM senza aver provveduto, nei termini previsti, alla notifica per il rinnovo del provvedimento di autorizzazione, continua, dopo la scadenza di quest'ultimo, ad immettere sul mercato l'OGM, ovvero, continua a immettere sul mercato l'OGM dopo che il rinnovo del provvedimento di autorizzazione sia stato rifiutato o revocato, è punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.

5. Chiunque effettua l'immissione sul mercato di un OGM, senza osservare le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione rilasciati dall'autorità competente nazionale o dalla autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea, ivi comprese quelle sull'etichettatura e sull'imballaggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.

6. Chiunque, dopo la notifica all'autorità nazionale competente o dopo avere ottenuto dalla stessa o dalla autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un OGM disponendo di nuove informazioni sui rischi dell'OGM per la salute umana, animale e per l'ambiente, non adotta immediatamente tutte le misure necessarie per tutelare la salute umana, animale e l'ambiente o non comunica all'autorità nazionale competente le informazioni predette e le misure adottate è punito, nel primo caso, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700, nel secondo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500."

³ "Art. 36. Sanzioni per danni provocati alla salute umana e all'ambiente, bonifica e ripristino ambientale e risarcimento del danno ambientale

1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi, nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche è punito con l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.

2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo od alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate: e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 3, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguglio fra la stessa e la pena pecuniaria ha luogo calcolando 206 euro per un giorno di pena detentiva.

Le tipologie di OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono 15 eventi di cotone, 44 eventi di mais e le relative combinazioni, 8 eventi di colza e le relative combinazioni, 26 eventi di soia e le relative combinazioni e 1 evento di barbabietola da zucchero; la lista degli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e/o mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, per i quali è richiesta la sorveglianza generale, è riportata nella tabella 2 del PON-OGM 2024 e tutte le informazioni relative alle richieste di autorizzazione sono accessibili nel registro OGM della Commissione europea: [Genetically Modified Organisms \(europa.eu\)](https://webgate.ec.europa.eu/dyna2/gm-register/) (<https://webgate.ec.europa.eu/dyna2/gm-register/>).

Nella decisione di autorizzazione sono riportate le informazioni necessarie per l'ispezione, ossia l'identificatore unico dell'OGM, uso previsto (che esclude la coltivazione), condizioni per l'etichettatura, tipo di monitoraggio che il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mettere in atto.

Gli OGM autorizzati oggi all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 prevedono un piano di monitoraggio ambientale post-commercializzazione a carico del notificante, che comprende una sorveglianza generale, come di seguito descritto:

1. attuazione delle misure di sorveglianza generale dichiarate nei piani di monitoraggio attuati dal titolare dell'autorizzazione, per ridurre al minimo la dispersione accidentale di materiale vegetale vitale;
2. applicazione delle misure di pulizia in caso di dispersione e di eradicazione in caso di crescita di piante avventizie.

L'ispettore deve controllare presso il sito di ispezione, con il/i provvedimento/i di autorizzazione alla mano:

- le condizioni di pulizia del sito (presenza di semi sfusi e/o piante avventizie), la pulizia dell'attrezzatura e la modalità di gestione dei rifiuti, per verificare la corretta attuazione della sorveglianza generale;
- se del caso, l'applicazione di restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche indicate nel provvedimento di autorizzazione dell'evento OGM;
- etichettatura, imballaggio e identificatore unico, solo per verificare la correttezza delle informazioni e compilare il verbale di ispezione (eventuali non conformità vanno riportate al MASE, che provvederà a informare il MSAL).

L'ispezione riguarda il sito di stoccaggio in toto, cioè la struttura di stoccaggio (il silo) e le aree circostanti (uffici, parcheggi, e in generale tutto ciò che rientra nel perimetro dell'azienda).

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017, trattandosi di modello di verbale può essere modificato ed adattato secondo necessità.

5. In caso di condanna penale o di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, (articolo sostituito dall'art. 135 del D.Lvo 152/2006) danno prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine del recupero del danno ambientale.

6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900."

Nel caso in cui si renda necessario effettuare un campionamento, ossia se nel corso dell'ispezione presso la struttura dovessero essere individuati semi dispersi sul terreno o piante avventizie sospette di appartenere alle tipologie di OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, l'ispettore deve compilare anche il verbale di campionamento, secondo il Modello F) dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modello di verbale può essere modificato ed adattato secondo necessità.

Le modalità di campionamento (scaricabili al seguente link: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2021.zip) presso i siti di stoccaggio sono le seguenti:

- protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA;
- protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA e dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA).

Al fine di individuare i siti dove effettuare i controlli tra quelli in cui gli OGM indicati, vengono utilizzati o detenuti, si può fare riferimento a:

- elenco degli operatori del settore mangimistico (OSM) disponibile al link: https://www.vetinfo.it/j6_sinsa/public/osm/report_start.do.

Il materiale vegetale importato consiste in genere di materie prime e/o intermedi di lavorazione e/o prodotti finiti. La materia prima e gli intermedi di lavorazione hanno una probabilità più alta di contenere materiale ancora vitale e in grado di propagarsi; quindi, potrebbero determinare un rischio più alto rispetto al prodotto finito. Pertanto, si focalizza l'attività di vigilanza sui siti di stoccaggio che movimentano materie prime o intermedi di lavorazione, a cominciare dai siti che appartengono alla grande distribuzione.

Considerando che il PON-OGM 2024 non prevede percentuali minime di incidenza dell'attività, la vigilanza regionale 2024 consisterà in almeno n. 1 ispezione presso un sito che utilizza o detiene prodotti OGM, dando preferenza agli OSM che dichiarano specifica attività in tal senso, in ogni caso applicando un principio di rotazione.

III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione.

Il PON-OGM 2024 non prevede specifiche attività ispettive, poiché in Italia non è consentita la coltivazione dell'unico OGM autorizzato nell'Unione europea alla coltivazione di mais MON810 (decisione della Commissione 98/294/CE) per le motivazioni specificate nel paragrafo che segue; pertanto anche il POR-OGM 2024 conferma che l'attività di vigilanza non è applicabile sul territorio regionale.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227.

Sulla base delle misure transitorie previste dalla direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati dell'Unione europea di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, diciannove Stati membri, tra cui l'Italia, hanno chiesto ed ottenuto l'esclusione del loro territorio dall'ambito geografico di coltivazione di sei varietà di mais geneticamente modificato (MON 810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122).

Il 5 marzo del 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione europea che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del mais MON 810, unica pianta superiore GM autorizzata alla coltivazione nell'Unione europea; per tale motivo in Italia è applicato il divieto di coltivazione di tale mais geneticamente modificato.

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 bis del D.lgs. legislativo 8 luglio 2003, n. 224⁴, come modificato e integrato dal d.lgs. 14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi del MASAF.

La superficie regionale o provinciale coltivata a mais sottoposta a controlli sarà compresa tra lo 0.1% e lo 0,3% della media delle superfici regionali ISTAT coltivate a mais negli anni 2022-2023 (rif. Tabella 3 del PON-OGM 2024 – dati ISTAT) come di seguito dettagliato:

REGIONE	superficie totale in ettari		Superficie media in ettari	Superficie da ispezionare in ettari	
	2022	2023	2022-2023	0,1%	0,3%
LAZIO	13310	13420	13215	13,215	39,645

⁴ "Art. 35-bis ((Sanzioni relative al Titolo III-bis))

(1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 75.000 chiunque viola:

a) i divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti:

1) l'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, ai sensi degli **articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003**;

2) l'autorizzazione emessa dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli **articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE**;

3) l'autorizzazione rilasciata 1, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell'articolo 18, comma 3;

b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'articolo 26-quater, comma 6;

c) i divieti temporanei di impianto dell'OGM o degli OGM interessati previsti dall'articolo 26-quater, comma 5, lettera b), e dall'articolo 26-sexies, comma 3.

2. Al trasgressore è applicata con ordinanza ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuita con i provvedimenti di immissione in commercio.

3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L'Autorità di cui al comma 4 dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

5. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo è devoluto ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.)

REGIONE	superficie totale in ettari		Superficie media in ettari	Superficie da ispezionare in ettari	
	2022	2023	2022-2023	0,1%	0,3%
Viterbo	1770	1770	1770	1,77	5,31
Rieti	2800	3100	3950	3,95	8,85
Roma	140	130	135	0,135	0,405
Latina	3600	3820	3710	3,71	11,13
Frosinone	4700	4600	4650	4,65	13,95

La programmazione del campionamento terrà conto, oltre che dei dati ISTAT sopra riportati, delle superfici effettivamente coltivate per provincia determinate sulla base dei dati disponibili più recenti.

Avranno carattere di priorità i controlli da effettuare in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais, tenuto conto che la superficie coltivata a mais biologico è pari a ha 859,98 (rif. Tabella 4 PON-OGM 2024, in cui è riportata la media della superficie regionale coltivata a mais biologico per gli anni 2020 e 2021, dati SINAB).

REGIONE	Superficie totale ha mais biologico 2021 (fonte SINAB)	Superficie totale ha mais biologico 2022 (fonte SINAB)	Media 2020-2021 ha
LAZIO	900,45	819,51	859,98
% mais bio su totale:	819,98/13395*100 =		6,1%

Le ispezioni saranno effettuate nei campi coltivati a mais, con esclusione di quelli coltivati con mais biologico, con campionamento di materiale vegetale da eseguirsi come indicato dal protocollo di campionamento delle piante di mais (scaricabile al seguente link: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2021.zip) per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON 810, messo a punto dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS):

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello E) dell'allegato II al DM 8/11/2017, mentre il modello per il verbale di campionamento è il Modello F) dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modelli di verbale possono essere modificati ed adattati secondo necessità.

Al fine di garantire una distribuzione omogenea sul territorio regionale nei limiti dei criteri sopra indicati, l'attività di vigilanza 2024 consisterà nell'estrazione di almeno n. 5 operatori per provincia, tra i quali saranno selezionati almeno 3 operatori in almeno 3 province, presso i quali effettuare i controlli, fermo restando il limite di superficie da campionare e salvaguardando il principio di distribuzione dell'attività sui territori regionali proporzionalmente ad essa, il principio di rotazione per operatore almeno su un triennio, oltre a garantire sostituzioni in caso di mancata presenza di mais in campo.

V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati autorizzati per l'impiego in ambiente confinato.

Sulla base di quanto stabilito dal PON-OGM 2024, per quanto riguarda la linea di attività V, l'attività di vigilanza viene effettuata dal MASE.

Attualmente in Regione Lazio non sono in corso progetti sperimentali in ambiente confinato.

VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione sul mercato di OGM non autorizzati.

Sulla base di quanto stabilito dal PON-OGM 2024, per quanto riguarda la linea di attività VI, il MASE assicura l'attività di vigilanza, nel caso in cui si verificano un'emissione deliberata nell'ambiente o un'immissione in commercio di OGM che non siano stati autorizzati rispettivamente ai sensi del Titolo II o del Titolo III del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, come meglio precisato: *“Nel caso in cui si verificano un'emissione o un'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti non autorizzati rispettivamente ai sensi della parte B o della parte C della direttiva 2001/18/CE, a seguito della comunicazione da parte della Commissione europea o di uno Stato membro, il MASE dirama l'allerta e mette a disposizione le informazioni ricevute sul sito istituzionale del MASE e sulla BCH italiana. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano assicurano per quanto di rispettiva competenza l'attività di vigilanza affinché, nel caso di riscontro di non conformità, siano adottate le misure previste dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE”*.

L'attività di vigilanza sarà programmata a seguito di eventuale comunicazione di allerta da parte del MASE.

Tabella – Riepilogo referenti e competenze del programma annuale delle attività POR-OGM 2024

Attività	Ambito dell'attività programmata	Ente attuatore	Violazioni e riferimenti normativi	Autorità che irroga la sanzione
I. Attività di vigilanza regionale relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.	Non prevista per assenza di sperimentazioni sul territorio regionale.	Dir. Reg. competente in materia di agricoltura monitora le notifiche di autorizzazione e programma eventuali ispezioni.	Le sanzioni da applicare in caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'art. 34 del d.lgs. 224/2003, commi da 4 a 7, a seconda della fattispecie della non conformità.	MASE, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 224/2003
II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.	- OGM autorizzati ai sensi della dir. 2001/18/CE - Programmata su fiori recisi (6 linee di garofano). - OGM autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 1829/2003 - Programmata su siti di stoccaggio di mangimi OGM autorizzati.	ARSIAL individua i siti e la Direzione Regionale competente in materia di agricoltura è referente per le ispezioni ed incarica gli ispettori ARSIAL individua i siti e la Direzione Regionale competente in materia di ambiente è referente per le ispezioni ed incarica gli ispettori	Per gli OGM autorizzati ai sensi della dir. 2001/18/CE le sanzioni da applicare sono quelle previste dall'art. 35 del d.lgs. 224/2003, commi da 4 a 6, a seconda della fattispecie della non conformità. Per gli OGM autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 1829/2003 le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'art. 36 del d.lgs. 224/2003.	MASE, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 224/2003 MASE, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 224/2003
III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione.	Non prevista dal PON-OGM 2024	//////	//////	//////
IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal d.lgs. 14 novembre 2016, n. 227.	Programmata	ARSIAL individua i siti, è referente per le ispezioni ed incarica gli ispettori.	Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'art. 35bis del d.lgs. 224/2003, come modificato e integrato dal d.lgs. 14 novembre 2016, n. 227.	Il Dipartimento dell'ICQRF del MASAF è AC all'irrogazione delle sanzioni.
V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.	Di competenza del MASE	//////	//////	//////
VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.	Prevista solo sulla base di allerta da parte del MASE	Direzione Regionale competente in materia di agricoltura in caso di allerta programma eventuali ispezioni.	Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 in caso in cui si verifichi un'emissione autorizzata a scopo sperimentale non deliberata a scopo sperimentale non autorizzata oppure dell'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo in caso di immissione sul mercato non autorizzata.	MASE, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 224/2003